



Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



***REG. (UE) N. 1308/2013, REG. DELEGATO (UE) N. 1149/2016 E
REG. DI ESECUZIONE (UE) N. 1150/2016***

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

***DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO, VARIANTE,
ANTICIPO, SALDO E SALDO/COLLAUDO CON SVINCOLO
DELLA FIDEIUSSIONE***

CAMPAGNA 2021/2022



1. PREMESSA E CONDIZIONI

Al fine di consentire la presentazione delle domande inerenti la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2021/2022, rimandando alla delibera regionale¹ di riferimento per tutti i chiarimenti e gli approfondimenti, vengono fornite le seguenti e necessarie informazioni agli operatori per poter presentare le suddette domande tramite il SIAG - sistema informativo di AGREA:

- a. i vigneti oggetto di ristrutturazione, riconversione, miglioramento delle tecniche di gestione ed estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie, a cui fanno riferimento le presenti disposizioni, sono tutti i vigneti ricadenti nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT nel territorio della Regione Emilia-Romagna con una superficie minima di 0,5 ettari (intesa come sommatoria di tutte le superfici coinvolte, e non può essere raggiunto sommando interventi riferiti alla stessa superficie vitata – es. reimpianto del vigneto e posa di impianto irriguo sul medesimo vigneto); nell'esecuzione delle operazioni inoltre devono essere rispettati gli interventi e le modalità tecniche previsti dalla delibera regionale di riferimento;
- b. il produttore per poter accedere ai benefici della ristrutturazione deve risultare iscritto nell'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole di cui al R.R. n. 17/2003 con fascicolo anagrafico in gestione digitale formalmente corretto e **validato e completo di indirizzo di Posta Elettronica Certificata**. La documentazione ivi contenuta deve essere conforme ai contenuti dell'allegato "A" della Determinazione dirigenziale n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazione n. 3219 del 3 marzo 2017;
- c. Il produttore deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- d. L'impresa agricola beneficiaria dovrà inoltre avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto e dell'eventuale concessione dell'aiuto;
- e. Avere in conduzione una superficie pari ad almeno la superficie oggetto di intervento, come dimostrato da fascicolo anagrafico;
- f. Si precisa inoltre che per poter presentare domanda sul sistema SIAG di AGREA è necessario:
 - essere titolare di un'autorizzazione di cui agli articoli 66 e 68 del Reg. (UE) n. 1308/2013; oppure:
 - aver già protocollato nel sistema di gestione del potenziale vitivinicolo regionale almeno una:
 - domanda di autorizzazione al reimpianto (a fronte di una richiesta di autorizzazione al reimpianto da conversione di diritto, reimpianto anticipato o a seguito di estirpazione);
 - comunicazione di intenzione all'estirpazione per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto;
 - comunicazione di fine lavori di una estirpazione già effettuata e compilata nel sistema informativo del potenziale viticolo.

¹ Delibera della Giunta regionale n. 690 del 10/05/2021 recante "Reg.(UE) n. 1308/2013. Articolo 46. Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna 2021/2022."

- comunicazione di intenzione alla riconversione varietale o di modifica del sistema di allevamento;
- reimpianto conseguente a estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (successivo paragrafo 2).

Le condizioni di cui al precedente punto **f.** non si applicano ai produttori che intendono richiedere, per vigneti già realizzati, il solo contributo per la realizzazione/sostituzione di impianto di irrigazione.

- g.** Le autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del D.M. prot. n.12272 del 15 dicembre 2015, modificato dal Decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017 e, da ultimo, dal Decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018 non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. I vigneti da realizzare, o già realizzati, con le autorizzazioni di cui sopra, non possono accedere alla presente Misura neppure per quanto riguarda gli interventi di miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti.
- h.** L'individuazione dell'ente competente fa riferimento all'Amministrazione dove ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti da schedario viticolo al momento della presentazione della domanda di aiuto. Pertanto, nell'ambito regionale, va presentata una sola domanda di aiuto. Ancorché i vigneti ricadano su Servizi territoriali diversi, il beneficiario nella compilazione della domanda è tenuto ad indicare il Servizio territoriale competente all'istruttoria.

2. REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

I produttori oggetto di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio fitosanitario regionale possono accedere alla misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

Il provvedimento deve almeno contenere gli elementi come da delibera regionale di riferimento (PUNTO 6).

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso ai Servizi territoriali competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Via XX settembre n. 20, 00187 Roma contestualmente alla sua adozione.

3. ATTIVITA' AMMESSE

La "domanda di aiuto" potrà essere presentata, anche contestualmente, per:

- a) riconversione varietale**, che prevede sempre la modifica della varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto:
 1. nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
 2. nel sovrainnesto su impianti ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto,

in buono stato vegetativo e sanitario;

b) ristrutturazione, che consiste nel reimpiantare un vigneto che prevede la medesima varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto:

1. nella diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;
2. nel reimpianto del vigneto: impianto nella stessa particella, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente;

d) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, esclusa l'ordinaria manutenzione, mediante:

1. messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) finalizzati ad una razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente che **variano la forma di allevamento**;
2. azioni collegate all'installazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso (realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione o sostituzione di un impianto esistente).

4. COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico SIAG di AGREA; **è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.**

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i **Centri Assistenza Agricola (CAA)**² convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (**Utenti Internet**), limitatamente alle domande relative al proprio CUAA.

Le modalità di accesso al sistema SIAG sono indicate sul sito di Agrea, e tutti i **dettagli** sono spiegati e pubblicati nel manuale **“Modalità e regole di accesso al Sistema operativo pratiche - SOP e al Sistema Informativo Agricolo - SIAG”**

² L'elenco dei CAA convenzionati con AGREA è disponibile sul sito internet di AGREA <http://AGREA.regione.emilia-romagna.it> alla voce “Servizi on line” - “Chi posso contattare”;



Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema informatico di AGREA è l'iscrizione in Anagrafe Regionale con validazione della posizione del beneficiario **completa di PEC**. I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili se non previo aggiornamento e nuova validazione dell'anagrafe.

La presentazione e protocollazione delle domande avviene esclusivamente mediante una delle tre seguenti modalità ed entro i termini stabiliti al successivo paragrafo 6:

- a. **Presentazione elettronica con protocollazione su SIAG presso un CAA.** Il CAA, convenzionato con AGREA e al quale il produttore ha rilasciato apposito mandato, provvede con operatori autorizzati, alla compilazione, presentazione e protocollazione della domanda nel sistema SIAG di AGREA. L'incaricato del CAA al momento della sottoscrizione della domanda da parte del beneficiario, provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SIAG nel rispetto delle scadenze disposte. All'attivazione del tasto "protocollazione" in Siag, una volta in possesso della domanda firmata in originale dal richiedente, da parte dell'operatore CAA, il sistema attiva la registrazione su Auriga, di un numero di protocollo associato al pdf non firmato della domanda ed agli allegati, così come presenti in Siag.

L'originale cartaceo firmato è detenuto dal CAA XXXX, che è responsabile della regolarità formale e della conservazione.

Adempimenti del CAA che opera in quanto delegato da AGREA alla protocollazione:

- il numero di protocollo assegnato dal SISTEMA INFORMATIVO di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati che non siano dematerializzati. In ogni caso dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati elencati in domanda e quelli effettivamente presentati con la domanda, sia tramite sistema informativo (nel caso di upload di file) sia in forma materiale (cartacea, supporti fisici).
- La stampa cartacea della domanda, firmata in originale dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo attribuito dal sistema informativo di AGREA, con i soli eventuali allegati originali che siano già stati inseriti nel sistema in forma giuridicamente valida come dematerializzata, deve essere custodita dal CAA.
- Eventuali allegati non caricati nel SIAG, in quanto di dimensioni non compatibili con l'upload (file con estensione non prevista o oltre 10 Mb), o richiesti esplicitamente dal bando o specifiche disposizioni in forma cartacea, esclusiva o no (es.: elaborati progettuali, fidejussioni in originale cartaceo, altro), devono essere fatti pervenire dal CAA al servizio competente indicato dalla delibera regionale di riferimento, mediante PEC o in forma cartacea, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla protocollazione della domanda.

La ricezione da parte dei servizi di domande cartacee compilate dai CAA ma non protocollate sul SIAG di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la



protocollazione da parte del CAA sul SIAG di AGREA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del bando.

- b. Presentazione semi-elettronica con protocollazione presso il Servizio territoriale competente.** La domanda è compilata direttamente dal beneficiario “Utente Internet” su SIAG e portata fino allo stato di “chiusura compilazione”. Il produttore dovrà produrre quindi una “stampa definitiva” della domanda, firmarla e farla pervenire, con fotocopia di valido documento di identità **e completa di tutti gli eventuali allegati esentati dal caricamento sul sistema come file durante la compilazione o comunque richiesti in forma cartacea da bandi o disposizioni specifiche**, presso l’Amministrazione competente all’istruttoria. Tale Amministrazione provvederà ad apporre il protocollo nel sistema attraverso la funzione di protocollo manuale. La data di presentazione della domanda cartacea compilata dall’Utente Internet coincide con la data di ricezione attribuita alla domanda dal Servizio Regionale.

N.B: se la data in cui il servizio ha attribuito il protocollo sul proprio sistema fosse differita e successiva alla data di arrivo per motivi organizzativi propri, sul sistema informativo di AGREA dovrà comunque sempre essere registrata la data in cui il documento è pervenuto.

- c. Presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente sul sistema di protocollo regionale, completa di allegati dematerializzati.** Il beneficiario “Utente internet” che vuole evitare di presentare la domanda e la documentazione in formato cartaceo deve disporre:

- di un certificato di firma digitale;
- di tutti gli allegati necessari alla presentazione della domanda, convertiti o generati in formati elettronici. Essi potranno essere scansionati da una versione cartacea o comunque prodotti direttamente in formati elettronici, purché leggibili senza la necessità di acquisizione di licenze (ad esempio tavole progettuali su file di Autocad in formato DWG visualizzabili con software liberi, preventivi scansionati in formato PDF, JPG, ecc.).

Dopo aver effettuato la compilazione sul sistema SIAG, i beneficiari dovranno:

- allegare tutti gli allegati in formato elettronico;
- firmare digitalmente il documento (domanda in formato .pdf) prodotto dal sistema. Il documento, dopo essere stato firmato digitalmente, acquisirà il formato “.p7m” e dovrà essere poi caricato nuovamente sul sistema SIAG che provvederà automaticamente a protocollarlo sul sistema di protocollazione regionale. Tale data di protocollazione sarà quella da considerare in relazione alle scadenze;
- produrre e conservare la ricevuta di presentazione prodotta dal sistema SIAG.

N.B.: per chi sceglie questa modalità di presentazione domanda, non sarà possibile trasmettere allegati in formato cartaceo; eventuali allegati non compatibili con la funzione di caricamento su sistema informativo (file con estensione non prevista o oltre 10 Mb), o richiesti esplicitamente da bandi o specifiche disposizioni in forma cartacea, esclusiva o no (es.: elaborati progettuali,

fideiussioni in originale cartaceo, altro) devono essere fatti pervenire al servizio competente entro i medesimi tempi richiesti per la domanda.

5. TIPOLOGIE DI DOMANDA

Per la campagna 2021/2022 AGREA gestirà il procedimento collegato alla ristrutturazione e riconversione vigneti “**RIVIT**” attraverso:

5.1 Una domanda di accesso ai benefici definita “**domanda di aiuto**” con la quale il produttore fa scattare il riconoscimento delle spese sostenute e con la quale si avviano le procedure volte alla determinazione dell'importo ammissibile in base a quanto definito dalla delibera regionale di riferimento.

La domanda contiene almeno gli elementi come da delibera regionale di riferimento (PUNTO 13). Per rispettare quanto richiesto dai punti a) e b) del punto sopra richiamato oltre all'identificazione dell'intervento e la sua tipologia (riconversione/ristrutturazione) occorre indicare **per ogni** intervento nel quadro cronoprogramma:

1. la **modalità di erogazione dell'aiuto**:

con richiesta di una domanda di pagamento in anticipo - su cauzione - o con richiesta di una domanda di pagamento a saldo;

2. la **tempistica** per la realizzazione delle opere, che si identificherà:

- per il **pagamento a saldo** con la fine lavori fissata al 31/05/2022 e conseguente pagamento del contributo ammesso/concesso nell'esercizio finanziario 2022 (quindi entro 15/10/2022).

- per il **pagamento anticipato**, che prevede nell'esercizio finanziario 2022 il pagamento solo dell'80% del contributo ammesso/concesso con presentazione di cauzione del 110% dello stesso, occorre inserire nel quadro cronoprogramma, l'indicazione prevista della relativa fine lavori che potrà essere 31/05/2023 (il pagamento del saldo/collaudato con svincolo fideiussione del restante 20% avverrà quindi nell'esercizio finanziario 2023 (quindi entro 15/10/2023).

Si evidenzia che tutte le attività ammesse a contributo devono terminare entro il giorno 31 maggio 2022 per coloro che sceglieranno il pagamento a saldo, mentre dovranno terminare entro il 31 maggio 2023 per coloro che avranno optato per il pagamento anticipato. Pertanto la domanda non può essere divisa in anticipo e saldo.

La “domanda di aiuto” potrà essere presentata, anche contestualmente, per:

- I. la realizzazione di interventi riferiti a procedimenti di ristrutturazione e riconversione di vigneti già richiesti nel sistema del potenziale viticolo tramite la protocollazione di almeno una domanda:
 - di **autorizzazione al reimpianto** (a fronte di una richiesta di autorizzazione al reimpianto da conversione di diritto, reimpianto anticipato o a seguito di estirpazione);

- comunicazione di **intenzione all'estirpazione** per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto
- comunicazione di fine lavori di una estirpazione già effettuata e protocollata nel sistema informativo del potenziale viticolo.

Al fine del rispetto dei termini procedurali fissati dalle disposizioni amministrative regionali in materia di potenziale viticolo, sono previste le seguenti tempistiche:

- ✓ nel caso di domande di aiuto collegate a comunicazioni di intenzione all'estirpazione, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati devono essere effettuate dopo il 18 settembre 2021, pena l'esclusione della relativa superficie oggetto d'intervento. Tale scadenza è valida anche per i richiedenti che non abbiano richiesto a contributo i costi di estirpazione e/o il mancato reddito;
- ✓ la comunicazione di fine lavori del reimpianto o della variazione del sistema di allevamento o della avvenuta riconversione varietale del vigneto oggetto di contributo deve essere presentata al Servizio Territoriale competente entro la scadenza della presentazione delle domande finali di pagamento, ovvero entro il 10 giugno 2022 per i richiedenti che terminano i lavori nell'annualità 2022 o il 9 giugno 2023 per coloro che indicano nel crono programma di terminare nell'annualità 2023.
- comunicazione di intenzione alla **riconversione varietale** o di modifica del sistema di allevamento;
- reimpianto a seguito di **estirpazione obbligatoria** per ragioni sanitarie e fitosanitarie (precedente paragrafo 2).

II La realizzazione di interventi di posa in opera di impianti irrigui e sub-irrigui in vigneti già esistenti.

Le domande possono essere rettifiche in ogni loro parte prima della scadenza del termine per la presentazione della stessa, tramite l'applicativo SIAG.

Le spese saranno ritenute eleggibili a decorrere dalla data di protocollo della domanda e non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda sia oggetto di rettifica, la data di protocollo della domanda iniziale varrà solo per le spese inerenti agli interventi in essa contenuti e per le restanti spese varrà la data di protocollo della sua rettifica. Il pagamento dei beni e servizi per la realizzazione dell'intervento oggetto di contributo deve essere effettuato entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

Eventuali variazioni potranno essere invece presentate successivamente alla scadenza di presentazione della domanda di aiuto, sotto forma di "domanda di variante" secondo quanto disposto al successivo paragrafo.

5.2 Varianti e modifiche minori

È prevista la possibilità di presentare domanda di variante e modifiche minori al progetto iniziale nel caso in cui il beneficiario riscontri la necessità di operare variazioni delle opere da eseguire, o anche di variare il cronoprogramma delle attività da portare a termine. Non sono ammesse varianti o modifiche minori che implicino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione. Eventuali spese aggiuntive o costi più elevati che possono portare ad un aumento del costo totale dell'operazione in questione rispetto alla spesa ammessa, sono a totale carico del beneficiario.

Per **Variante** s'intende:

- una variazione tecnica tra le attività previste dalla Misura:
 - ✓ riconversione varietale;
 - ✓ ristrutturazione;
 - ✓ miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti;
 - ✓ reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari.**Solo la variazione tra riconversione varietale (escluso sovrainnesto) e ristrutturazione sarà ritenuta ammissibile.**
- la variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine: potranno essere accolte esclusivamente posticipi della data di fine lavori. La variante al cronoprogramma, deve prevedere tutte le azioni/attività e gli interventi richiesti a contributo; tale richiesta di variante può riguardare anche variazione degli aspetti tecnici dell'intervento.

Per **Modifica minore** s'intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità.

Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell'intervento.

In determinate circostanze la modifica della varietà, rispetto a quella indicata nel vigneto autorizzato può comportare la necessità di una variante tecnica, se determina la modifica dell'azione (es. tra riconversione varietale a ristrutturazione o viceversa).

Rientra altresì tra le modifiche minori anche le variazioni in diminuzione della superficie ammessa a contributo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le Varianti e le modifiche minori, a pena di inammissibilità:

non possono in nessun caso cambiare la Strategia del Progetto, pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione, ivi comprese le modalità tecniche previste al punto 9, e non possono alterare la programmazione finanziaria dell'operazione approvata: l'attività proposta in variante deve restare coerente con il carattere della domanda di sostegno. Pertanto, le variazioni tecniche ammesse sono solo quelle tra riconversione varietale (escluso sovrainnesto) e ristrutturazione e viceversa;

b) non possono pregiudicare l'efficacia dei controlli ex-ante già effettuati: non si può modificare la superficie vitata che si è previsto di estirpare, così come non si può introdurre nella variante

procedimenti considerati “a rischio” nei controlli ex ante (intenzioni all'estirpo; reimpianto anticipato);

c) devono essere debitamente motivate e presentate al Servizio territoriale competente nei limiti e nei termini specificati dalla delibera di riferimento (punto 14). Domande di variante presentate oltre i suddetti termini sono inammissibili e pertanto saranno rigettate. L'eventuale domanda di variante presentata e successivamente oggetto di rinuncia è conteggiata tra le varianti che ogni beneficiario può presentare.

Qualora s'intenda apportare modifiche con variante tecnica a quanto concesso nella domanda di aiuto occorre, attraverso l'applicativo regionale che gestisce il potenziale viticolo definire/scaricare gli aspetti modificati con apposita richiesta all'Amministrazione competente.

5.3 Una domanda di pagamento in anticipo che sarà presentata dal beneficiario che, non avendo ancora concluso le opere entro la data fissata dalla delibera regionale di riferimento, chiede l'anticipo del pagamento.

La richiesta dell'anticipo presuppone la presentazione della fideiussione pari al 110% sull'importo liquidabile che corrisponde all' 80% del contributo concesso, il restante 20% sarà erogato dopo l'effettuazione del collaudo, secondo quanto indicato nel quadro **cronoprogramma**, e come stabilito al PUNTO 14.5 della delibera di riferimento, paragrafo “*Pagamento anticipato su fideiussione*”, pena la decadenza dei benefici: il beneficiario dovrà presentare contestualmente alla domanda di pagamento anticipato (scadenza fissata al successivo paragrafo 6), idonea fideiussione pari al 110% dell'importo concesso, pena la decadenza dai benefici.

5.4 Una domanda di pagamento a saldo che sarà presentata dal beneficiario che ha terminato l'esecuzione del vigneto entro la data di fine lavori fissata dalla delibera regionale di riferimento. Tale domanda deve identificare in modo preciso la realizzazione tecnica dell'impianto e la relativa localizzazione, contenere la rendicontazione delle spese sostenute e rappresenta contestuale richiesta di collaudo delle opere. La rendicontazione delle spese sostenute è verificata dall'applicativo nella domanda di saldo, sia in fase di compilazione della domanda stessa che in fase d'istruttoria. Eventuali divergenze riscontrate in sede di collaudo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di pagamento potranno dare origine all'applicazione di recuperi e penalità se non comunicate e autorizzate secondo quanto disposto al precedente paragrafo 5.2.

5.5 Una domanda di saldo/collaudo con vincolo fideiussione per chi ha già beneficiato di un pagamento in anticipo, con il pagamento a saldo del 20% mancante. Tale domanda, che rappresenta richiesta di collaudo degli interventi realizzati e conseguente svincolo della **relativa** fideiussione, deve essere presentata a partire dal 16 ottobre 2022 fino al 9 giugno 2023 nel rispetto dei termini previsti dalla delibera e dal cronoprogramma, pena la decadenza dai benefici. La rendicontazione delle spese sostenute è verificata dall'applicativo nella domanda sia in fase di compilazione della domanda stessa che nella fase di istruttoria del Servizio delegato. Eventuali divergenze riscontrate in sede di collaudo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di pagamento potranno dare origine all'applicazione di recuperi e penalità se non comunicate e autorizzate secondo quanto disposto al precedente paragrafo 5.2.

6. SCADENZE

Le domande di cui al precedente paragrafo 5, nel rispetto delle modalità di presentazione previste dal paragrafo 4 delle presenti disposizioni, dovranno essere presentate entro le seguenti date, pena la decadenza dai benefici:

- a. Per le **domande di aiuto** di cui al paragrafo 5.1:
 - entro le ore 13.00.00 **del 31 maggio 2021** per le domande protocollate su SIAG (CAA, Utente internet con presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente);
 - entro il **31 maggio 2021** secondo gli orari di apertura degli uffici preposti alla ricezione, per le domande con presentazione semi-elettronica presentate direttamente dai beneficiari “Utenti Internet”.
- b. Per le domande di **variante** di cui al paragrafo 5.2 la consegna della domanda, che sia cartacea oppure elettronica per l’Utente internet con presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente, dovrà avvenire nella tempistica prevista dalla delibera di riferimento ed essere presentata come da paragrafo 4 delle presenti disposizioni.
- c. Per le domande di **pagamento in anticipo** di cui al paragrafo 5.3:
 - entro il **10 giugno 2022** per le domande protocollate su SIAG (CAA, Utente internet con presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente);
 - entro il **10 giugno 2022** secondo gli orari di apertura degli uffici preposti alla ricezione, per le domande con presentazione semi-elettronica presentate direttamente dai beneficiari “Utenti Internet”.
- d. Per le domande di **pagamento a saldo** di cui al paragrafo 5.4:
 - entro il **10 giugno 2022** per le domande protocollate su SIAG (CAA, Utente internet con presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente);
 - entro il **10 giugno 2022** secondo gli orari di apertura degli uffici preposti alla ricezione, per le domande con presentazione semi-elettronica presentate direttamente dai beneficiari “Utenti Internet”.
- e. Per le domande **di saldo/collaudo con svincolo fideiussione** di cui al paragrafo 5.5, quindi per i produttori che hanno fatto richiesta di domanda di anticipo (di cui al paragrafo 5.3):
 - dal 16 ottobre 2022 fino al 9 giugno 2023.

Infine, si precisa ed evidenzia che:

1. ai fini della semplificazione amministrativa le variazioni dei termini sopra indicati, stabilite tramite atto amministrativo dell’ufficio regionale competente, potranno essere fatte proprie da Agrea attraverso semplice pubblicazione sul sito ufficiale dell’Agenzia stessa;
2. per tutte le domande qualora una scadenza ricadesse di sabato, domenica o giorno festivo, la stessa si ritiene rimandata al giorno feriale immediatamente successivo.



7. COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI

Ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche agricole **n. 1967 del 15/05/2017**, che abroga il precedente decreto n. 4615/2014 e s.m.i., per i pagamenti OCM vino effettuati nell'esercizio finanziario 2015 e successivi, sono obbligati alla comunicazione di cui all'art. 21 del Reg. (UE) n. 1150/2016 i beneficiari che hanno presentato progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai **5 milioni di euro**.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno percepito anticipi e per i quali alla data del 15 ottobre di ciascun anno non è stata inoltrata una richiesta di saldo/collaudato finale.

8. SANZIONI

Il Regolamento delegato (UE) 2021/374 della Commissione del 27 gennaio 2021, modificando l'articolo 54 del Reg. 2016/1149, ha previsto all'articolo 2 quanto segue:

«2. Fermo restando che, di norma, il sostegno è versato solo dopo l'esecuzione dell'intera operazione, esso viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 o se i controlli dimostrano che, anche se le azioni rimanenti non sono state eseguite, l'obiettivo generale dell'operazione è comunque stato raggiunto.»

«2 bis. Se i controlli dimostrano che l'intera operazione oggetto della domanda di sostegno non è stata completamente attuata ma che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, gli Stati membri versano il sostegno per le singole azioni realizzate conformemente al paragrafo 2 e applicano una sanzione pari al 100 % dell'importo inizialmente assegnato alle azioni della domanda di sostegno che non sono state completamente realizzate. Nel caso in cui l'importo del sostegno che è stato versato dopo la realizzazione delle singole azioni sia superiore all'importo accertato come dovuto dopo l'esecuzione dei controlli, gli Stati membri procedono al recupero del sostegno indebitamente versato. In tali casi, se è stato versato un anticipo, gli Stati membri possono decidere di applicare una sanzione.»”

In relazione al fatto che la disciplina è demandata allo Stato membro, con successivo atto del Responsabile del Servizio organizzazioni di mercato e sinergie di filiera verranno disciplinate le penalità introdotte sulla Misura ristrutturazione e riconversione vigneti dal Reg. 374/2021 in attuazione delle disposizioni nazionali in corso di definizione.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, in base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, 5 e 6 del Regolamento 2016/1149, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione ed il beneficiario è escluso dalla Misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.

In caso di pagamento anticipato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, AGREA procede all'incameramento completo della fidejussione (110%) secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del Regolamento delegato n. 907/2014 e all'articolo 55 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014.

In analogia col punto precedente, AGREA procede all'incameramento completo della fidejussione (110%) anche nel caso di rinuncia totale dell'aiuto da parte del beneficiario presentata dopo aver ricevuto il pagamento anticipato.

La stessa penalità prevista per il beneficiario che ricade nella fattispecie della lettera c), cioè l'impossibilità di accedere alla Misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi, si applica ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento anticipato, la domanda di saldo dell'aiuto e di saldo e svincolo della fidejussione entro i termini perentori riportati ai punti 14.5 e 15.

AGREA procede, altresì, all'incameramento completo della fidejussione (110%) in caso di mancata presentazione, entro la scadenza perentoria del 9 giugno 2023, della domanda di saldo e svincolo della fidejussione.

Agli aiuti concessi nell'ambito della presente Misura si applica, inoltre, quanto previsto dall'art. 18 della L.R. n. 15/1997, che prevede la revoca delle agevolazioni concesse, con l'obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, nonché l'esclusione fino ad anni cinque da ogni agevolazione in materia di agricoltura.

Per "situazioni difformi", riscontrate in sede di collaudo, si intendono:

- difformità tecniche in relazione al vitigno, sesto d'impianto o forma di allevamento che



comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiare la finanziabilità della stessa;

- fallanze in misura superiore al 25%.

Il beneficiario di una domanda per la quale in fase di collaudo dei lavori eseguiti siano rilevate “situazioni difformi” su una superficie superiore al 50% di quella ammessa è escluso dal pagamento dell'aiuto. Tuttavia, in tal caso, non è escluso dalla possibilità di accedere alla Misura di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi.

Qualora la difformità riguardi una superficie inferiore al 50% di quella ammessa a contributo, il pagamento è ridotto in misura proporzionale.

Si considerano automaticamente approvate tutte le modifiche organizzative e normative in merito alle presenti disposizioni stabilite a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.